



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dal 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che le disposizioni dei commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);

**CONSIDERATO** che in base al citato comma 739 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, l’imposta municipale propria si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti e che continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed, in particolare, l’articolo 177, il quale dispone:

- al comma 1, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2020 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria per le fattispecie imponibili ivi specificate;
- al comma 2, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro, per l'anno 2020 per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate di cui al comma 1;

**VISTO**, altresì, il decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", ed in particolare l'articolo 78, il quale prevede:

- al comma 1, che, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria per le fattispecie imponibili ivi indicate;
- al comma 3, che l'imposta municipale propria non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per le fattispecie imponibili ivi precisate;
- al comma 5 che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, il citato fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

2020, è incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e che, alla ripartizione dei relativi incrementi, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 104;

**CONSIDERATO**, infine, che il comma 6 del più volte menzionato articolo 78 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dai comma 1 e 5 dello stesso articolo 78, pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020 e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114 del medesimo decreto-legge n. 104 del 2020;

**VISTO**, altresì, l'articolo 9 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede:

- al comma 1, che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 78 del menzionato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al medesimo decreto-legge;
- al comma 3, che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il più volte citato fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020 e che i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 78 del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

**VISTO**, il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 luglio 2020, con il quale è stata ripartita la dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020 del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa alle fattispecie imponibili di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo;

**RITENUTO** di dover procedere al riparto della dotazione di 1,65 milioni di euro per l'anno 2020 del precitato fondo - non distribuita con il citato decreto del 22 luglio 2020 in quanto stanziata in sede di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 - al fine di ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa alle fattispecie imponibili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 del menzionato articolo 177 del prefato decreto-legge n. 34 del 2020;



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**RITENUTO**, altresì, di dover procedere a ripartire l'incremento di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 del precitato fondo disposto dall'articolo 78, comma 5, del menzionato decreto-legge n. 104 del 2020;

**CONSIDERATO**, che con successivi decreti si provvederà al riparto dell'ulteriore incremento del fondo in narrativa stabilito per l'anno 2020 dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 137 del 2020, nonché delle disponibilità finanziarie relative agli anni 2021 e 2022;

**ACQUISITA** l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 78, comma 5 del decreto-legge 104 del 2020, nella seduta del 12 novembre 2020.

DECRETA

Articolo 1

(Riparto del fondo)

1. Il Fondo istituito ai sensi dall'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e come integrato dall'articolo 78, comma 5, decreto-legge n. 104 del 2020, è destinato per:

- 1,65 milioni di euro per l'anno 2020, a ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della prima rata dell'imposta municipale propria relativa immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- 85,95 milioni di euro per l'anno 2020, a ristorare i comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall'abolizione, per l'anno 2020, della seconda rata dell'imposta municipale propria relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;



*Il Ministro dell'Interno*

*di concerto con*

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

è ripartito sulla base degli importi di cui all'allegato A e secondo i criteri e le modalità specificati nell'allegato B "Nota metodologica".

2. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta gli importi, come specificati nell'Allegato A, sono erogati per il tramite delle regioni stesse.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 10 dicembre 2020

IL MINISTRO DELL'INTERNO  
Lamorgese

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE  
Gualtieri